

VENERDÌ 4 GIUGNO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- L'attività svolta dopo l'avvio del fallimento ha natura economica. Quali effetti sull'Iva? - pag. 2
- Compensazioni in F24 fino a 2 milioni per il 2021: liquidità indiretta a imprese e P.IVA - pag. 4
- Attività socio-formative rese da Srl che vuole acquisire la qualifica di impresa sociale: quale trattamento ai fini IVA - pag. 6
- Decreto Sostegni Bis: le proposte dei Commercialisti - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Contratto di lavoro a termine: deroga al divieto di rinnovo. In quali casi e con quale procedura - pag. 11
- Pari opportunità? e assunzione giovani nei contratti pubblici. Come funzionerà? - pag. 13
- ENPACL: scadenze contributive per il 2021 - pag. 15
- Sostegni-bis: il presidente Stella in audizione alla Camera - pag. 15

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Il bonus investimenti in beni strumentali immateriali entra in bilancio e nel modello Redditi - pag. 20

FINANZIAMENTI

- Fondo PMI: nuovi finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo - pag. 24

IMPRESA


- ZES: procedure più semplici e agevolazioni fiscali per attrarre i grandi investitori - pag. 26

IN EVIDENZA

Pari opportunità? e assunzione giovani nei contratti pubblici. Come funzionerà?

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Il nuovo decreto Semplificazioni dispone che le stazioni appaltanti inseriscano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Al momento le nuove disposizioni si applicano solo nelle procedure che utilizzano gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai regolamenti comunitari; ma forniscono comunque un elemento di riflessione per le Amministrazioni pubbliche, e non solo. Gli obblighi introdotti e le sanzioni comminabili per l'inadempienza non sono affatto leggeri. Funzioneranno?

Occorre attendere il **provvedimento** (31 maggio 2021) trasmette in tema di **pari opportunità** e di attenzione verso i **giovani**, particolarmente colpiti dalla **crisi pandemica**. **Leggi anche** [Appalti, digitalizzazione e incentivi alle](#) 


ZES: procedure più semplici e agevolazioni fiscali per attrarre i grandi investitori

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Aumentano i fondi e le agevolazioni fiscali a favore dello sviluppo delle zone economiche speciali. Previste, inoltre, procedure semplificate, l'autorizzazione unica, il silenzio assenso, nonché una maggiore autonomia e nuovi poteri d'azione per i commissari straordinari. E' quanto previsto dal decreto Semplificazioni con l'obiettivo di rendere le ZES uno strumento attrattivo per grandi investitori nazionali e internazionali. In particolare, si punta a realizzare collegamenti tra le aree industriali e i porti, gli aeroporti, e i corridoi europei per ridurre i tempi e i costi di trasporto dalle ZES al cuore dell'Europa e il resto del mondo.

Le norme sugli appalti, il super-bonus 110% e le semplificazioni in campo energetico, contenute nel decreto Governance e Semplificazioni (D.L. n. 77/2021), hanno ampiamente animato il dibattito politico. Meno note, ma di grande rilievo sono, però, le novità avviate nel campo della coesione.

Nuove regole per le zone economiche speciali

Tre articoli, in particolare, 

Fisco

La sentenza della Corte di Giustizia UE

L'attività svolta dopo l'avvio del fallimento ha natura economica. Quali effetti sull'Iva?

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

A seguito della dichiarazione di fallimento l'attività economica non cessa, anche se le operazioni effettuate successivamente all'avvio della procedura concorsuale risultano esclusivamente finalizzate a liquidare gli attivi a beneficio dei creditori. Pertanto, in considerazione della natura economica dell'attività svolta nel corso della procedura, non deve essere rettificata l'IVA detratta sugli acquisti di beni e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione di fallimento stessa. E' quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la decisione resa nella causa C-182/20 del 3 giugno 2021. Quali sono le ragioni e le motivazioni di carattere fiscale illustrate dai giudici comunitari per sostenere l'orientamento adottato?

Con la decisione resa nella causa C-182/20 del 3 giugno 2021, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'**attività economica non cessa** a seguito della **dichiarazione di fallimento**, anche se le **operazioni effettuate successivamente** all'avvio della **procedura concorsuale** risultano esclusivamente finalizzate a liquidare gli attivi a beneficio dei creditori. Pertanto, in considerazione della natura economica dell'attività svolta nel corso della procedura, **non deve essere rettificata l'IVA** detratta sugli acquisti di beni e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione di fallimento stessa.

Il **dubbio interpretativo** risolto dalla Corte europea con la pronuncia in rassegna è relativo alla **natura** dell'**attività** svolta dall'operatore economico che sia stato **dichiarato fallito**, dovendosi stabilire se le **operazioni** effettuate **successivamente** all'avvio della **procedura concorsuale**, dirette a liquidare gli attivi a beneficio dei creditori, rivestano **carattere economico**, legittimando l'esercizio della **detrazione dell'imposta** assolta sui beni e servizi acquistati **prima** dell'**apertura del fallimento**.

Descrizione del caso

Nella fattispecie in esame, una società rumena, dopo essere dichiarata fallita nell'anno 2015, è stata sottoposta ad una verifica fiscale che si è conclusa con la notifica, nei suoi confronti, di un avviso di accertamento volto al **recupero dell'IVA detratta** negli anni 2013 e 2014, durante i quali la società, in qualità di soggetto passivo d'imposta, esercitava un'attività economica. Per le Autorità fiscali, la società avrebbe **cessato** l'esercizio dell'**attività economica** al **momento** della **dichiarazione di fallimento**, dato che quest'ultima dà luogo ad una procedura di liquidazione e di vendita dei beni diretta al rimborso dei debiti, che deve ritenersi **priva di finalità economica** ancorché la vendita effettuata nell'ambito della procedura fallimentare sia soggetta ad imposta.

La questione che si pone è se il diritto dell'Unione consenta di qualificare le **operazioni** effettuate **nel corso della procedura fallimentare** come non aventi finalità economica, cosicché l'avvio della procedura obbligherebbe l'operatore economico a **rettificare** in favore dello Stato **l'IVA detratta** relativa alle operazioni anteriori alla dichiarazione di fallimento. E questo nonostante l'operatore abbia conservato, in pendenza della procedura concorsuale, la qualità di soggetto passivo e la vendita dei beni nell'ambito del fallimento sia stata assoggettata ad imposta.

Laddove, poi, la Corte dovesse ritenere che la rettifica della detrazione sia legittima e compatibile con il diritto dell'Unione, il giudice del rinvio ritiene altresì necessario chiarire se un siffatto "modus operandi" sia **proporzionato allo scopo perseguito**.

Orientamento dei giudici comunitari

Come sopra rilevato, l'aspetto controverso è se l'attività economica cessi a seguito della dichiarazione di fallimento, avendo quest'ultima come conseguenza, in base al diritto nazionale, che le operazioni effettuate successivamente all'avvio della procedura concorsuale sono **esclusivamente finalizzate a liquidare gli attivi a beneficio dei creditori**.

Nell'esaminare la questione, la Corte ha osservato che **solo** le **attività** aventi **carattere economico** sono **soggette a IVA**, in linea con l'art. 2, par. 1, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE, che considera imponibili le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

Pertanto, se risultasse che, a partire dall'avvio della procedura fallimentare, non può più essere svolta alcuna attività economica, da detto momento **non potrebbero** neppure più essere effettuate **operazioni imponibili** idonee a consentire l'esercizio della detrazione, con il conseguente obbligo, da parte del debitore fallito, di rettificare la detrazione già operata, in

applicazione degli artt. da 184 a 186 della Direttiva n. 2006/112/CE.

L'art. 9, par. 1, primo comma, della Direttiva n. 2006/112/CE definisce la **soggettività passiva** d'imposta in funzione dell'esercizio, in modo autonomo, di un'attività economica, **indipendentemente** dallo **scopo** o **dai risultati** della medesima.

Ad avviso della Corte, siccome l'**attività** deve essere **considerata di per sé**, indipendentemente dagli scopi perseguiti o dai risultati raggiunti, la mera circostanza che l'avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un soggetto passivo **modifichi**, in virtù delle modalità previste dal diritto nazionale, la **finalità delle operazioni attive**, che non comprendono più la gestione corrente dell'impresa, ma riguardano unicamente la sua liquidazione ai fini dell'estinzione dei debiti seguita dal suo scioglimento, **non può**, di per sé, **incidere** sulla **natura economica delle operazioni effettuate**.

Le motivazioni e il dispositivo

Si tratta di un'interpretazione giustificata anche dal **principio di neutralità fiscale**, il quale impedisce che due operazioni identiche o simili dal punto di vista del consumatore, e che sono quindi in concorrenza tra loro, siano trattate diversamente dal punto di vista dell'IVA.

Sotto questo profilo, finché l'impresa continua ad esercitare la propria attività durante la procedura fallimentare, essa è in **concorrenza** con **altri soggetti passivi** che forniscono prestazioni analoghe alle proprie,

cosicché le prestazioni di cui trattasi devono essere **trattate nello stesso modo** ai fini dell'IVA.

Nel caso di specie, inoltre, la società ha continuato, nel corso del fallimento, ad essere **registrata come soggetto passivo** e le Autorità tributarie hanno **assoggettato ad imposta le operazioni** effettuate nell'ambito della procedura, il che conferma che la società ha effettivamente proseguito l'attività economica e ha compiuto operazioni imponibili dopo essere stata dichiarata fallita.

Nelle circostanze descritte, conclude la Corte, non si può supporre che l'avvio della procedura fallimentare abbia interrotto la **relazione stretta e diretta** tra il diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte e l'utilizzo dei relativi beni e servizi per effettuare, a valle, operazioni soggette ad imposta.

In definitiva, gli artt. da 184 a 186 della Direttiva n. 2006/112/CE "ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo la quale l'avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un operatore economico, con conseguente liquidazione dei suoi attivi a beneficio dei suoi creditori, comporta automaticamente l'obbligo per tale operatore di rettificare le detrazioni dell'IVA che egli ha effettuato per beni e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione del suo fallimento, quando l'avvio di una tale procedura non è idoneo a impedire il proseguimento dell'attività economica di detto operatore, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva succitata, in particolare ai fini della liquidazione dell'impresa interessata".

Fisco

Nel decreto Sostegni bis

Compensazioni in F24 fino a 2 milioni per il 2021: liquidità indiretta a imprese e P.IVA

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Limite massimo di compensazione in F24 elevato a 2 milioni di euro, ma solo per l'anno 2021. È quanto prevede il decreto Sostegni bis, che cerca in questo modo di dare liquidità "indiretta" a imprese ed esercenti arti e professioni particolarmente colpiti dalla crisi da Covid. Per poter utilizzare i crediti (IVA, IRPEF/IRES e IRAP) di ammontare superiore a 5.000 euro resta tuttavia necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione e, laddove richiesta, l'apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

Compensazioni in F24 con limite a **2 milioni di euro**. Ma solo per il 2021.

Lo prevede l'art. 22 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis), in vigore dal 26 maggio 2021.

Leggi anche Crediti compensabili in F24: deroga al limite massimo per il solo 2021

In altri termini, i contribuenti - almeno per il 2021 - avranno maggiori margini per effettuare le **compensazioni orizzontali** ed evitare l'esborso di liquidità. La misura è senza dubbio finalizzata a venire incontro alle esigenze delle imprese danneggiate dalla pandemia da Covid-19.

E non è la prima volta che il legislatore interviene in materia, se solo si ricorda che il limite di compensazione di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 471/1997 era stato **elevato** da 700.000 euro a **1 milione di euro** dall'art. 147 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), per l'anno 2020.

Leggi anche Compensazione in F24 fino a 1 milione di euro per il 2020

Tale misura era stata, quindi, prevista con carattere "**temporaneo**", in quanto valevole solo per il 2020.

Nuovo limite con effetto circoscritto

Adesso, il decreto Sostegni bis ripropone la misura e con le medesime modalità dell'anno scorso: aumenta la soglia di compensazione in F24 da 1 a 2 milioni di euro, ma **solo per il 2021**.

Se non è in dubbio che tale modifica rappresenti una **misura di favore per i contribuenti**, si deve peraltro rilevare che la bozza del decreto Sostegni bis prevedeva una diversa versione della norma, ancora più favorevole. Era infatti disposto che:

"A decorrere dal 1° gennaio 2021, il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 471/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscali, è fissato in **3 milioni di euro** per ciascun anno solare".

Se tale versione fosse stata mantenuta anche nel testo definitivo del decreto, si sarebbe di fatto trattato di una

modifica a regime che - a decorrere dal 1° gennaio 2021 - avrebbe permesso ai contribuenti di compensare i crediti d'imposta e i contributi ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 471/1997, ovvero ottenerne il rimborso da parte dei soggetti intestatari di conto fiscali, nella misura di 3 milioni di euro per ciascun anno solare.

Ma così non è stato e di fatto viene previsto per il **solo 2021** che il limite massimo di compensazione nel modello F24 o di richiesta di rimborso c.d. semplificato non può essere superiore a **2 milioni di euro**.

Ad esempio

Un contribuente che chieda il rimborso semplificato del credito annuale IVA del 2020 che emerge dalla dichiarazione annuale IVA, pari a 600.000 euro, avrà a disposizione un plafond pari ai restanti 1.400.000 euro per effettuare le compensazioni nel modello F24.

Tuttavia, anche il limite di compensazione deve fare i conti con la necessità della **preventiva presentazione della dichiarazione** in caso di crediti relativi a imposte sui redditi, IVA e IRAP, di ammontare annuo superiore a 5.000 euro, e l'apposizione del **visto di conformità**.

Crediti IVA

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti IVA mediante il modello F24, per un importo superiore a 5.000 euro annui, devono presentare la relativa dichiarazione annuale IVA, e ciò in quanto l'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 dispone che la compensazione tramite modello F24 del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione** all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito medesimo scaturisce.

Inoltre, come stabilito dall'art. 10, comma 1, lettera a), n. 7, D.L. n. 78/2009, l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale o infrannuale per un importo superiore a 5.000 euro annui è subordinato anche alla presenza del **visto di conformità** sulla dichiarazione (o istanza) da cui il credito emerge. In alternativa

all'apposizione del visto di conformità, è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato a effettuare il controllo contabile.

Crediti relativi a imposte dirette e IRAP

Per le compensazioni di importo superiore a 5.000 euro è previsto, sia per le imposte dirette sia per quelle indirette, l'obbligo di apposizione del **visto di conformità** da parte di un professionista abilitato.

Il DL n. 124/2019 ha **uniformato** (con riferimento ai crediti maturati dal 2019) le regole previste per le compensazioni fiscali, estendendo anche alle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP) le disposizioni già previste in materia di crediti IVA. Oltre all'apposizione del visto di conformità, anche per le compensazioni dei crediti relativi alle imposte dirette di importo superiore a 5.000 euro è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione di riferimento.

La compensazione del credito d'imposta potrà essere effettuata:

- dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per **importi inferiori o uguali a 5.000 euro**;
- dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui lo stesso emerge, munita di visto di conformità, per **importi superiori a 5.000**

euro.

In caso di compensazione dei crediti di importo superiore a 5.000 euro annui, la dichiarazione annuale da cui emerge il credito dovrà recare **alternativamente**:

- l'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione da parte dei soggetti abilitati, oppure,
- la sottoscrizione dei soggetti cui è demandato il controllo contabile (revisori contabili, sindaci), attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione.

Dichiarazione dei redditi: conviene anticipare?

Ne consegue che, nonostante la scadenza per trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi e quella IRAP sia fissata al **30 novembre**, al fine di evitare di dover attendere le scadenze di dicembre per poter iniziare a utilizzare in compensazione i crediti fiscali - anche al fine di fruttare al massimo il plafond annuo di compensazione nel modello F24 - è **necessario anticipare la presentazione** della dichiarazione.

Anticipare la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP potrebbe permettere di "mettere in cascina" quella liquidità indiretta (crediti d'imposta) necessaria per provvedere ai versamenti fiscali e contributivi dovuti, senza subire un esborso diretto.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Attività socio-formative rese da Srl che vuole acquisire la qualifica di impresa sociale: quale trattamento ai fini IVA

L'impresa sociale, nella forma di società a responsabilità limitata, per espressa previsione normativa non può acquisire la qualifica di ONLUS e né può rientrare nell'ambito degli "enti del Terzo settore di natura non commerciale", per cui le prestazioni socio-sanitarie e di assistenza domiciliare o ambulatoriale rese dalla stessa impresa sociale in favore di soggetti con disabilità sensoriale (non vedenti e ipovedenti) all'interno dell'Istituto scolastico non rientrano nel campo di applicazione dell'esenzione iva di cui all'articolo 10, n. 27-ter), del d.P.R. n. 633 del 1972. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 388 del 3 giugno 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 388 del 3 giugno 2021 in tema di gestione di servizi e attività socio-formative da parte di una Srl che si propone di acquisire la qualifica di **impresa sociale**.

L'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 ai numeri 20), 21) e 27-ter), come da ultimo modificato dall'articolo 89, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, prevede l'**esenzione dall'Iva** per, tra l'altro:

- al n. 20 le **prestazioni educative** dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 03/06/2021, n. 388

Fisco

In caso di stato di emergenza

Detrazioni per demolizione e ricostruzione con diversa sagoma di immobili danneggiati da eventi calamitosi

Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente mediante demolizione e ricostruzione con pari volumetria, ma con diversa sagoma e prospetti, nel presupposto che gli stessi siano eseguiti su edifici esistenti, danneggiati e resi inutilizzabili da eventi calamitosi per i quali è intervenuta una dichiarazione dello stato di emergenza, il contribuente potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lett. c) del TUIR per la parte che eccede il contributo postsisma, compresi quindi gli interventi qualificati come "nuova costruzione", purché all'interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 389 del 3 giugno 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 389 del 3 giugno 2021 in tema di detrazioni per interventi di **demolizione e ricostruzione** su immobili danneggiati da eventi calamitosi nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, disciplina una detrazione dall'imposta lorda delle persone fisiche per le spese sostenute, tra l'altro, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), e d) dell'articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.

In particolare, l'articolo 16-bis, del TUIR prevede, tra l'altro, che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Si tratta, nello specifico, degli interventi di **manutenzione straordinaria**, di restauro e risanamento

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 03/06/2021, n. 389

Fisco

Dal CNDCEC

Decreto Sostegni Bis: le proposte dei Commercialisti

Il CNDCEC in audizione presso la V Commissione Permanente Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati ha richiesto di differire il termine del 10 settembre 2021 attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, a cui il legislatore ha subordinato la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a conguaglio. In alternativa il CNDCEC propone di allargare la finestra temporale per la presentazione dell'istanza da 30 a 120 giorni e di modificare la condizione di presentare la dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre nella mera previsione di presentazione di quest'ultima prima dell'invio dell'istanza.

Presso la V Commissione Permanente Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati si è tenuta l'audizione del CNDCEC sul disegno di Legge di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Il **Decreto "Sostegni-bis"** ha confermato l'impianco del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. Decreto "Sostegni"), ossia il superamento del criterio dei codici attività (ATECO) per individuare la platea dei soggetti beneficiari e la rimozione della preclusione nei confronti dei **liberi professionisti** iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (c.d. **professionisti "ordinistici"**), esclusi dai contributi a fondo perduto erogati nel 2020, con una scelta che non ha mai pienamente convinto sotto il profilo della sua conformità al principio costituzionale di uguaglianza.

In questo decreto viene anche confermato il superamento del criterio di calcolo della **riduzione del fatturato** sulla base dell'ammontare realizzato in un solo mese (aprile) dell'anno 2020 rispetto a quello dell'anno precedente, sostituito dal più congruo criterio basato sull'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi realizzato in un intero anno rispetto a quello dell'anno precedente.

In ogni caso rimane un problema legato agli importi dei **contributi** riconosciuti che risultano, anche in quest'ultimo provvedimento, non sufficienti a ristabilire pienamente gli operatori economici delle rilevanti

perdite subite per effetto delle gravi ricadute economiche provocate dalla pandemia.

Proposte sul contributo a fondo perduto

Per quanto concerne i contributi determinati in base alla **riduzione del fatturato**, una prima proposta è finalizzata a eliminare ingiustificate **disparità di trattamento** e una parametrizzazione dei contributi non allineata all'effettiva contrazione dell'attività ed è rivolta a eliminare l'importo delle cessioni di beni ammortizzabili dal calcolo dell'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi dei periodi di riferimento, in quanto operazioni non aventi ad oggetto i beni o i servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività esercitata.

Con riferimento invece al solo **contributo "alternativo"** riconosciuto ai titolari di **reddito agrario** e ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 che abbiano subito una riduzione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi almeno del 30 per cento nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al corrispondente periodo del 2019/2020, è stata evidenziata la necessità di riconoscere a tutte le cinque classi di contribuenti previste la medesima **maggiorazione delle percentuali** individuate rispetto a quelle previste per coloro che hanno invece beneficiato del contributo di cui al Decreto "Sostegni", uniformando per tutti la maggiorazione nella misura del 50 per cento delle percentuali.

Il CNDCEC ha richiesto di differire il termine del **10 settembre 2021** attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, a cui il legislatore ha subordinato la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a conguaglio.

Il CNDCEC ha evidenziato, infatti, che pur riconoscendo la volontà di conciliare le esigenze di celerità nell'erogazione dei contributi con quelle di controllo delle istanze presentate, il termine attualmente previsto è assolutamente inadeguato in quanto, oltre ad essere troppo a ridosso della pausa estiva, non tiene conto delle notevoli **complessità** che assistono la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ancor più aggravate quest'anno dalle numerose informazioni aggiuntive che il contribuente è tenuto a fornire in sede di compilazione dei modelli relativamente alle molteplici misure agevolative introdotte lo scorso anno e che impattano tanto sui quadri di determinazione del reddito, quanto su quello relativo al monitoraggio dei crediti d'imposta nonché sul prospetto relativo agli aiuti di Stato.

Queste complessità impongono di differire il termine dal 10 settembre al 31 ottobre 2021. In alternativa il CNDCEC propone di allargare la finestra temporale per la **presentazione dell'istanza** da 30 a 120 giorni e di modificare la condizione di presentare la dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre nella mera previsione di presentazione di quest'ultima prima dell'invio dell'istanza.

Questa soluzione garantirebbe che i **controlli automatici** dell'Agenzia delle Entrate prima del pagamento del contributo siano comunque salvaguardati.

Riscossione

L'articolo 9 del Decreto Sostegni bis differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei **termini di versamento** delle somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali e accertamenti esecutivi degli enti locali, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali.

Nell'ambito della riscossione è stato proposto, al fine di scongiurare le ulteriori richieste di proroga del termine di versamento in unica soluzione delle sedici rate mensili sospese, che inevitabilmente saranno avanzate in prossimità della scadenza del prossimo 31 luglio, di prevedere anche per i contribuenti con **piani di dilazione** in essere all'8 marzo 2020 la possibilità di riprendere i versamenti delle rate in scadenza dal prossimo mese di luglio senza obbligo di saldare le rate pregresse scadute nel periodo di sospensione, con conseguente prolungamento automatico del piano di dilazione per un corrispondente periodo.

Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

L'articolo 18 del Decreto Sostegni bis ripristina la possibilità per il cedente del bene o il prestatore del servizio di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA non riscossa sulle **fatture emesse**, per effetto del mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo da parte del cessionario o committente, già a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa.

Quanto alla decorrenza della modifiche, si prevede che la nuova disciplina si applichi alle procedure concorsuali avviate in seguito **al 26 maggio 2021**.

Sul punto è stata evidenziata l'esigenza di reperire le coperture finanziarie necessarie per estendere le nuove

disposizioni anche alle procedure concorsuali già avviate alla predetta data del 26 maggio 2021, per le quali valgono le stesse esigenze di adeguamento della disciplina al principio, di matrice unionale, di neutralità dell'imposta.

Per quanto concerne invece le **procedure esecutive individuali**, la nuova disciplina conferma la precedente disposizione che consente la nota di variazione in diminuzione, a fronte del mancato pagamento del corrispettivo, soltanto in presenza di **procedure "rimaste infruttuose"**. Sarebbe quindi importante estendere il principio sancito in materia per le procedure concorsuali anche a quelle individuali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 90, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/Ce, in virtù del quale gli Stati membri, stabilendo le relative condizioni, possono prevedere la riduzione della base imponibile a fronte del mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo.

Credito d'imposta per la sanificazione

L'articolo 32 del Decreto Sostegni bis introduce per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la **sanificazione** e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Per le spese relative al 2020, l'articolo 125 del Decreto "Rilancio" ha già riconosciuto tale credito d'imposta in misura pari al **60 per cento** delle spese sostenute, con il medesimo limite massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, ma nel limite complessivo di spesa di 603 milioni di euro.

In considerazione delle risorse stanziare per il 2020 per finanziare la misura in oggetto, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 381183 del 16 dicembre 2020 ha determinato la percentuale di **fruizione del credito d'imposta**, limitandola ad un'aliquota pari al 47,1617 per cento. In precedenza, al cospetto di un iniziale stanziamento di 200 milioni di euro (d'importo pari a quello riproposto per le spese sostenute nel 2021) la percentuale di fruizione del credito d'imposta in oggetto era stata determinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 302831 dell'11 settembre 2020 in misura pari al 15,6423 per cento.

Ne consegue secondo il CNDCEC l'esigenza di valutare con attenzione l'opportunità di implementare le risorse finanziarie da destinare alla misura in esame, pur nella consapevolezza non solo della ridotta misura del credito d'imposta attuale (30 per cento rispetto al 60 per cento del 2020), ma anche della minore ampiezza, rispetto al 2020, dell'orizzonte temporale agevolato, che risulta infatti limitato, nella riedizione del credito d'imposta in esame, alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, audizione 03/06/2021

Lavoro e Previdenza

Chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Contratto di lavoro a termine: deroga al divieto di rinnovo. In quali casi e con quale procedura

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dottrinalavoro.it

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti sui contratti di lavoro a termine e sulla possibilità di rinnovarli o prorogarli, concessa al datore di lavoro che ha utilizzato uno strumento di integrazione salariale emergenziale. Ciò in deroga al divieto fissato dalle regole ordinarie. L'agevolazione si applica anche per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni. L'INL ha inoltre chiarito la procedura da adottare nel caso di rinnovi di contratti di lavoro a tempo determinato "in deroga assistita".

Nelle ultime settimane l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto fornendo due chiarimenti in materia di **contratti di lavoro a termine**. In entrambe le occasioni, l'ente premette l'acquisizione del **preventivo e concorde parere** da parte dell'Ufficio legislativo del **Ministero del lavoro**, quasi a evidenziare come lo stesso dicastero abbia ormai delegato, nella sostanza, la materia dei rapporti di lavoro proprio all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ciò si evidenzia anche dalla mancanza, quasi totale, da parte del Ministero del lavoro di chiarimenti e interpretazioni in detta materia negli ultimi tempi. Si pensi solo agli interpelli, che sono passati dagli 82 del 2009 a uno solo del 2020. Ma entriamo nel merito dei chiarimenti forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro sul contratto a termine.

Divieto di rinnovo o proroga dei contratti a termine: deroga, per quali lavoratori?

La prima precisazione, contenuta nella nota n. 762 del 12 maggio 2021, riguarda la fruizione, da parte delle aziende, dell'**agevolazione** prevista dall'art. 19 bis del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto "**Cura Italia**") e cioè la possibilità da parte del datore di lavoro che sta fruendo di uno strumento di integrazione salariale previsto dalla normativa emergenziale, di **rinnovare o prorogare contratti a termine**, anche a scopo di somministrazione di lavoro, in deroga, tra le altre cose, al divieto di cui all'art. 20, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2015 (cd. TU dei contratti di lavoro). La disposizione vieta la stipula di contratti a tempo determinato in "unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato". Divieto che, qualora violato, porterebbe alla trasformazione del rapporto a termine in un contratto a tempo indeterminato.

In particolare, il chiarimento dell'Ispettorato riguarda

l'identificazione dei lavoratori sui quali è possibile applicare detta agevolazione. Ciò in quanto la norma agevolante è da considerare quale interpretativa delle disposizioni che hanno disciplinato l'erogazione degli **ammortizzatori sociali** in questa **fase emergenziale** e quindi l'inciso contenuto nell'art. 19 bis "nei termini ivi indicati" è da interpretare in senso "dinamico", accumulando tutti i lavoratori che hanno utilizzato degli strumenti di integrazione salariale, anche coloro i quali sono stati individuati dall'ultimo decreto, oggi in essere: D.L. n. 41/2021 (decreto "Sostegni"). Ragion per cui, rientrano tra i **beneficiari** dell'art. 19 bis anche i **lavoratori in forza** alla data del **23 marzo 2021** (data di entrata in vigore del decreto "Sostegni"), per i quali sarà possibile procedere a rinnovare o prorogare contratti a tempo determinato anche durante la fruizione, da parte dell'azienda, di un ammortizzatore sociale Covid.

Rinnovo di contratto a termine "in deroga assistita": procedura da seguire

Il secondo chiarimento, contenuto nella nota n. 804 del 19 maggio 2021, riguarda l'applicazione della procedura prevista dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, a fronte delle istanze di rinnovo di contratto a termine "in deroga assistita" relative ad ipotesi di modifica del livello contrattuale.

La norma prevede la possibilità, al raggiungimento della durata massima prevista dalla legge o dal contratto collettivo applicato dall'azienda, di **stipulare un ulteriore contratto a termine dinanzi a un funzionario dell'INL**, della durata massima di dodici mesi. L'interpretazione dell'Ispettorato parte dal presupposto che il raggiungimento del periodo massimo di utilizzo di uno stesso lavoratore, anche con più contratti a tempo determinato, avviene laddove l'inquadramento sia il medesimo ("conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale"). Viceversa, laddove vengano sottoscritti più contratti a termine

caratterizzati da inquadramenti diversi, ogni inquadramento dovrà avere un calcolo di durata a parte e non si determinerà, quindi, una sommatoria complessiva della durata di tutti i contratti ma soltanto tra quelli legati al medesimo inquadramento.

Esempio

Lavoratore assunto con i seguenti contratti a tempo determinato:

1) in data **12 marzo 2015**, al terzo livello operaio con contratto a termine di 12 mesi, prorogato di altri 10 mesi;

2) in data **12 giugno 2019**, al secondo livello impiegato con un contratto a termine di 6 mesi;

3) in data **10 gennaio 2020**, al secondo livello impiegato con un contratto a termine di 12 mesi.

In questo caso, per il lavoratore abbiamo **due durate massime** che l'azienda dovrà monitorare:

- terzo livello operaio: svolti 22 mesi,
- secondo livello impiegato: svolti 18 mesi.

E qui entra in gioco il cd. **contratto assistito** e cioè quello previsto dall'art. 19, comma 3, del Testo unico sui contratti di lavoro.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro evidenzia come l'utilizzo della procedura si applichi soltanto nell'ipotesi in cui tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore si sia **"consumata"** la **durata massima** prevista dalla **legge** o dalla **contrattazione collettiva** (così come disciplinato dall'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015). Soltanto in questo caso (raggiungimento della durata massima) è possibile stipulare un ulteriore contratto in deroga assistita che comporti lo

svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale di quelle per le quali si è raggiunto il limite massimo di durata.

Qualora, viceversa, il datore di lavoro e il lavoratore vogliano sottoscrivere un ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato ma con un inquadramento differente rispetto ai precedenti contratti a termine, non sarà necessario richiederne la stipula dinanzi allo stesso Ispettorato territoriale del lavoro, avanzando una istanza di deroga assistita.

Leggi anche Contratti di lavoro a termine: quando è possibile ricorrere alla "deroga assistita"

Comportamenti elusivi dei datori di lavoro: richiamo agli ispettori

La nota dell'Ispettorato termina con un richiamo ai propri ispettori, al fine di evitare un comportamento elusivo da parte del datore di lavoro alla regola che impone un limite massimo di durata dei contratti a termine, qualora riguardanti il medesimo inquadramento. In particolare, laddove siano stipulati, tra le parti, più contratti a termine con differenti inquadramenti, dovrà essere **appurata l'effettività** degli stessi anche da un punto di vista **sostanziale**, al fine di valutare correttamente l'applicazione della legge in merito al limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato per ogni inquadramento.

Ricordo che qualora detto limite fosse superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti a termine, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Lavoro e Previdenza

Nel decreto Semplificazioni

Pari opportunità? e assunzione giovani nei contratti pubblici. Come funzionerà?

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Il nuovo decreto Semplificazioni dispone che le stazioni appaltanti inseriscano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Al momento le nuove disposizioni si applicano solo nelle procedure che utilizzano gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai regolamenti comunitari; ma forniscono comunque un elemento di riflessione per le Amministrazioni pubbliche, e non solo. Gli obblighi introdotti e le sanzioni comminabili per l'inadempienza non sono affatto leggeri. Funzioneranno?

Occorre attendere il **provvedimento** attuativo per una compiuta valutazione delle nuove misure ma si può fin d'ora apprezzare il segnale positivo che l'articolo 47 del decreto Semplificazioni (DL 77 del 31 maggio 2021) trasmette in tema di **pari opportunità** e di attenzione verso i **giovani**, particolarmente colpiti dalla **crisi pandemica**.

Leggi anche Appalti, digitalizzazione e incentivi alle assunzioni: come cambierà il volto del Paese

Premesso che le **nuove disposizioni** si applicano solo nelle **procedure** che utilizzano gli **investimenti pubblici** finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (Ue) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Pnc, esse forniscono comunque un elemento di riflessione per le Amministrazioni pubbliche.

Nuovi obblighi per i bandi di gara

L'articolo 47 in commento, dispone che le **stazioni appaltanti** inseriscano nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, **specifiche clausole** dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con **età inferiore a trentasei anni**, e **donne**.

Possibili esclusioni

Queste clausole potranno **non essere presenti** quando l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, ma di tale esclusione la stazione appaltante dovrà dare puntuale

ed **adeguata motivazione**.

Quote riservate come condizione di partecipazione

Ferma restando questa possibile esimente e tenendo comunque conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, è **requisito necessario** dell'**offerta** l'assunzione dell'obbligo di assicurare una **quota** pari almeno al **30 per cento**, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile. Gli operatori che occupano **oltre cento dipendenti**, già tenuti a norma dell'art.46 del Dlgs. 198/2006 a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile, devono produrre, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, attestando la sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Se non avessero ottemperato al predetto obbligo, dovranno farlo all'atto della partecipazione alla gara, dandone puntuale attestazione.

Più tempo è dato agli operatori economici, diversi da quelli di cui sopra, e che occupano un **numero pari o superiore a quindici dipendenti**.

Questi ultimi dovranno, **entro sei mesi** dalla conclusione del contratto, consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti

e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La predetta relazione è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Misure premiali

Nei bandi potranno essere inserite ulteriori misure premiali che prevedano l'assegnazione di un **punteggio aggiuntivo** all'offerente o al candidato che: a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro; c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali; d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali; e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario che, ai sensi dell'articolo 7 del Dlgs. 254 del 2016 affrontino i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto

conto delle attività, delle caratteristiche e dell'organizzazione dell'impresa.

Le sanzioni

Il contratto di appalto dovrà indicare anche le sanzioni applicabili in caso di **inadempimento** dell'**appaltatore** agli obblighi predetti, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni richieste.

La violazione dell'obbligo posto a carico dell'operatore con almeno quindici dipendenti comporta, altresì, l'**impossibilità** per lo stesso operatore di **partecipare**, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui in premessa.

L'efficacia delle nuove norme

Gli obblighi introdotti e le sanzioni comminabili per l'inadempimento non sono affatto leggeri e bisognerà attendere la conversione in legge per meglio valutarne la portata.

Inoltre, come si è già detto, **entro sessanta giorni** dall'**entrata in vigore** del decreto in commento, dovranno essere adottate le **linee guida** del **Presidente del Consiglio dei Ministri** ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che definiranno le **modalità** e i **criteri applicativi** compresi i **modelli di clausole** da inserire nei bandi di gara **differenziate** per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

Lavoro e Previdenza

Il nuovo calendario

ENPACL: scadenze contributive per il 2021

La rata per la contribuzione obbligatoria dovuta dai Consulenti del Lavoro in scadenza nel mese di giugno 2021, non sarà posta in riscossione. Lo ha reso noto l'ENPACL con un comunicato, con il quale definisce anche la contribuzione minima e massima dovuta e il nuovo calendario delle scadenze contributive per l'anno 2021.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL) ha stabilito che la **rata di giugno 2021** della contribuzione obbligatoria non viene posta in **riscossione**. Dunque, come per la rata di aprile, non dovrà essere versata. Tutto ciò considerandosi in attesa dell'emanazione del decreto del **Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali**, di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**, che definirà i criteri e le modalità per la concessione del parziale **esonero dal pagamento del contributo soggettivo** dovuto anche per i Consulenti del Lavoro che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

Possibili acconti per l'anno 2021

I Consulenti del Lavoro possono facoltativamente scegliere di versare degli importi in acconto entro il 20 agosto 2021, come anticipazioni per la contribuzione soggettiva e integrativa dovuta per l'anno 2021.

Le nuove scadenze

Il contributo soggettivo dovrà essere versato in 4 rate consecutive di pari importo nei mesi di: settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021.

Il **contributo integrativo** può essere versato in massimo 6 rate, da settembre 2021 a febbraio 2022.

Con la rata di settembre deve essere versato anche il **contributo di maternità**, dovuto in misura fissa di euro 46,51.

Dichiarazione obbligatoria

Entro il 16 settembre 2021 i Consulenti potranno scegliere il numero delle rate in sede di dichiarazione obbligatoria, anche differenziando il numero delle rate tra contributo soggettivo e integrativo, fermo restando un importo non inferiore a 100 euro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

ENPACL, Scadenze contributive 03/06/2021

Lavoro e Previdenza

Comunicato Stampa Confprofessioni

Sostegni-bis: il presidente Stella in audizione alla Camera

Intervenuto il 3 giugno 2021 in Commissione Bilancio della Camera sul decreto Sostegni bis, il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha esortato Governo e Parlamento a continuare gli sforzi per aiutare il sistema produttivo e professionale. Confprofessioni conferma il suo giudizio positivo sul decreto ma sottolinea che alcune misure dovrebbero essere migliorate soprattutto per professionisti e lavoratori autonomi.

In Commissione Bilancio alla Camera, il 3 giugno 2021, il presidente di **Confprofessioni, Gaetano Stella** esorta **Governo e Parlamento** a non fermare gli sforzi attuati dal decreto **Sostegni-bis** per aiutare il sistema produttivo e professionale. Gli interventi di sostegno all'economia devono continuare poiché le imprese impiegheranno molti anni per recuperare i livelli di affari raggiunti prima della **crisi pandemica**. Confprofessioni conferma il suo giudizio positivo sul decreto Sostegni-bis ma sottolinea che alcune misure dovrebbero essere migliorate. Per esempio, servirebbe una sospensione più lunga per la **riscossione** delle cartelle e degli **avvisi esecutivi** di natura fiscale e contributiva, che scadono il 30 giugno 2021 e inoltre, si potrebbe aumentare il valore delle **cartelle esattoriali** oltre i 5 mila euro e allargare la platea di beneficiari agli operatori economici che hanno redditi superiori a 30 mila euro.

Per quanto riguarda il lavoro libero-professionale restano urgenti interventi di rafforzamento **dell'equo compenso** e l'estensione della disciplina sulla **malattia del professionista**, a oggi limitata alla sola malattia da **Covid-19**. La scelta di affiancare al **contributo automatico**, erogato immediatamente e congegnato per raggiungere una platea molto vasta di operatori, un **contributo perequativo** calcolato su indici differenti dal fatturato corrisponde alle aspettative dei **liberi professionisti**.

La condizione di complessiva sofferenza in cui versa il sistema sociale ed economico invita a porre mano con la massima urgenza ad una riforma del sistema di **welfare**, valorizzando la sua estensione universalistica

e rafforzando le **politiche attive per il lavoro**.
A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Corte di Giustizia UE

Parità di retribuzione: principio valido per uno «stesso lavoro» come per un «lavoro di pari valore»

Il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile sancito dal diritto dell'Unione può essere direttamente invocato, per uno «stesso lavoro» come per un «lavoro di pari valore», nelle controversie tra privati. È quanto dichiara la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 3 giugno 2021 nella causa n. C-624/19.

La Corte di Giustizia Ue è stata interpellata nella causa n. C-624/19 nell'ambito di una controversia tra circa 6 000 lavoratori e la Tesco Stores Ltd in merito alla **rivendicazione della parità di retribuzione** tra lavoratori e lavoratrici.

La Tesco Stores è un rivenditore al dettaglio che vende i suoi prodotti in rete e in 3 200 negozi ubicati nel Regno Unito. Tali negozi, aventi dimensioni differenti, impiegano complessivamente circa 250 000 lavoratori, retribuiti a tariffa oraria e che svolgono diverse attività lavorative. Detta società dispone altresì di una rete di distribuzione composta da 24 centri di distribuzione con circa 11 000 dipendenti, del pari retribuiti a tariffa oraria e che svolgono diverse attività lavorative. I ricorrenti nel procedimento principale sono dipendenti o ex dipendenti della Tesco Stores, tanto di sesso femminile quanto di sesso maschile, che lavorano o hanno lavorato presso i negozi di detta società che, a partire dal febbraio 2018, **non hanno beneficiato** di una pari retribuzione per uno stesso lavoro, in violazione della legge del 2010 in materia di **parità di trattamento** nonché dell'articolo 157 TFUE.

Sentenza della Corte

La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 3 giugno 2021, constata, innanzi tutto, la propria competenza, in applicazione dell'articolo 86 dell'accordo sul recesso, a pronunciarsi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale, nonostante il recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

In riferimento alla formulazione dell'articolo 157 TFUE, la Corte rileva che tale articolo impone, in modo chiaro e preciso, un **obbligo di risultato** e ha

carattere imperativo tanto per quanto riguarda uno «stesso lavoro» quanto con riferimento a un «lavoro di pari valore». La Corte ha già dichiarato che dal momento che l'articolo 157 TFUE ha carattere imperativo, il divieto di discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile non solo riguarda le pubbliche autorità, ma vale del pari per tutte le convenzioni, che disciplinano in modo collettivo il lavoro subordinato nonché per i contratti fra singoli. L'articolo 157 TFUE produce effetti diretti creando, in capo ai singoli, diritti che i giudici nazionali hanno il compito di tutelare, in particolare nel caso di discriminazioni che traggano direttamente origine da norme o da contratti collettivi di lavoro, nonché qualora il lavoro sia svolto nella stessa azienda o ufficio, privato o pubblico. Le discriminazioni in parola, rientrano tra quelle che possono essere accertate con l'ausilio dei soli **criteri di identità del lavoro e di parità di retribuzione** indicati dall'articolo 119 del Trattato CEE. In una situazione simile, il giudice è in grado di accertare tutti gli elementi di fatto che gli consentono di accertare se una lavoratrice sia retribuita meno di un lavoratore che svolga lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. La Corte sottolinea inoltre che, qualora le differenze rilevate nelle condizioni retributive di lavoratori che svolgono uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore **non possano essere ricondotte ad un'unica fonte**, manca un soggetto che possa ristabilire la parità di trattamento, sicché una situazione di tal genere non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 157 TFUE. Per contro, quando tali condizioni di retribuzione possono essere ricondotte a un'unica fonte, il lavoro e la retribuzione di tali lavoratori possono essere messi a confronto, anche qualora questi ultimi lavorino presso stabilimenti diversi. Di conseguenza, tale disposizione può essere invocata dinanzi ai giudici nazionali in una controversia riguardante un lavoro di pari valore svolto da lavoratori di sesso diverso aventi lo stesso datore di lavoro e presso stabilimenti diversi di detto datore di lavoro, giacché quest'ultimo costituisce un'unica fonte.

Alla luce di quanto rilevato, la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 3 giugno 2021 dichiara che «l'articolo 157 TFUE deve essere interpretato nel senso che ha **efficacia diretta nelle controversie tra privati** in cui è dedotta l'inosservanza del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per un «lavoro di pari valore», sancito in tale articolo».

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Corte di Giustizia UE, sentenza 03/06/2021, causa n.

C-624/19

Lavoro e Previdenza

Contrattazione collettiva

Metalmeccanica aziende cooperative: rinnovo del C.C.N.L.

Per i dipendenti delle aziende cooperative metalmeccaniche, AGCI Produzione e lavoro, LEGACOOOP Produzione e servizi, Confcooperative lavoro e servizi con FIM CISL, Fiom CGIL e UILM UIL, hanno rinnovato il C.C.N.L. di settore tramite l'ipotesi di accordo del 31 maggio 2021. Il rinnovo, che decorre dalla data di stipula e scadrà il 30 giugno 2024, sarà efficace ed esigibile solo dopo la consultazione certificata favorevole dei lavoratori.

L'ipotesi di accordo del 31 maggio 2021 raggiunto da AGCI Produzione e lavoro, LEGACOOOP Produzione e servizi, Confcooperative lavoro e servizi con FIM CISL, Fiom CGIL e UILM UIL, ha modificato le discipline, per quanto qui di interesse, di **classificazione del personale, minimi tabellari, apprendistato professionalizzante, previdenza integrativa**, per i dipendenti delle aziende cooperative metalmeccaniche.

Classificazione del personale

A decorrere dal **1° gennaio 2022** i lavoratori saranno inquadrati in una classificazione articolata in **4 campi** di responsabilità di ruolo e **9 livelli**:

- ruoli operativi: livv. D1 e D2;
- ruoli tecnico-scientifici: livv. C1, C2, C3;
- ruoli specialistici e gestionali: livv. B1, B2 e B3;
- ruoli di gestione del cambiamento e innovazione: liv. A1.

L'accordo fornisce inoltre le declaratorie e le esemplificazioni delle figure professionali, mentre i profili professionali sono in fase di definizione.

Entro il **31 dicembre 2021** le aziende riclassificheranno i lavoratori in forza secondo la seguente tabella di raccordo:

Attuali categorie	Nuovi livelli
9	A1
8	B3
7	B2
6	B1
5	C3
4	C2

3S	C1
3	D2
2	D1
1	--

Dal **1° giugno 2021** la cat. 1 è eliminata e i lavoratori di cat. 1 in forza al 31 maggio 2021 sono riclassificati nella cat. 2 dal 1° giugno 2021.

I lavoratori in forza al 31 dicembre 2021 conservano l'anzianità di servizio maturata a tale data a tutti gli effetti contrattuali nonché, qualora coinvolti nei passaggi di categoria, i periodi di attività già svolti, che saranno utili ai fini della riclassificazione nei nuovi livelli.

Minimi tabellari

Per la vigenza del C.C.N.L. i minimi contrattuali, oltre che per la consueta **dinamica Ipca**, sono incrementati di una ulteriore componente in considerazione dell'innovazione organizzativa derivante dalla riforma della classificazione del personale (v. *supra*).

I nuovi importi dei minimi contrattuali a seguito degli aumenti stabiliti dal rinnovo a decorrere da giugno 2021, giugno 2022, giugno 2023 e giugno 2024, sono i seguenti.

La **prima tranche** di aumenti sarà erogata con riferimento alle categorie del C.C.N.L. 26 gennaio 2017:

Cat.	Importi mensili dal 1.6.2021
9	2.541,91
8	2.306,39
7	2.121,20
6	1.977,19
5	1.844,64
4	1.722,41
3S	1.686,74
3	1.651,07
2	1.488,89

Livelli	Importi mensili			
	Dal 1.1.2022	Dal 1.6.2022	Dal 1.6.2023	Dal 1.6.2024
A1	2.541,91	2.576,37	2.613,58	2.661,81
B3	2.306,39	2.337,65	2.371,40	2.415,17
B2	2.121,20	2.149,95	2.181,00	2.221,25
B1	1.977,19	2.003,99	2.032,93	2.070,45
C3	1.844,64	1.869,64	1.896,64	1.931,64

C2	1.722,41	1.745,75	1.770,96	1.803,64
C1	1.686,74	1.709,60	1.734,29	1.766,30
D2	1.651,07	1.673,45	1.697,62	1.728,95
D1	1.488,89	1.509,07	1.530,86	1.559,11

Le Parti si incontreranno a giugno di ciascuno dei suddetti anni per definire la quota dei minimi contrattuali derivante dalla dinamica dell'Ipca al netto degli energetici importati e qualora l'adeguamento risultasse superiore agli incrementi di cui sopra, i minimi saranno adeguati all'importo risultante.

Resta confermato che gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti dopo il **1° gennaio 2017**, salvo che siano stati concessi con clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi concordati in sede aziendale successivamente alla stessa data, ad eccezione degli importi connessi alle modalità della prestazione (es. indennità/maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo o per turni).

Apprendistato professionalizzante

Qualifiche ammesse

Le qualifiche ammesse sono tutte quelle previste dal C.C.N.L. ad esclusione dei livv. D1 e A1.

Durata

La durata massima del contratto è di **36 mesi**. Per i lavoratori in possesso di diploma di livello 4 EQF, di diploma di tecnico superiore ITS (livello 5 EQF) ovvero di laurea (livello 6 e 7 EQF) inerenti alla professionalità da conseguire la durata è ridotta di 6 mesi.

Per le figure di **livello D2** addette a produzioni in serie svolte su linee a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive la durata massima sarà di 24 mesi. I periodi di apprendistato professionalizzante svolti per **almeno a 12 mesi** presso più datori di lavoro saranno computati ai fini della durata complessiva, purché non separati da interruzioni superiori ad 1 anno e purché si riferiscano alle stesse attività: in tal caso la durata del contratto sarà ridotta di 6 mesi (fermo restando quanto sopradetto per il possesso dei titoli di studio).

In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio **superiore a 30 giorni**, il contratto sarà prolungato per un periodo pari alla durata dell'assenza. In caso di assenze superiori a 30 giorni per cause diverse da quelle suddette, la possibilità di prolungamento è rimessa ad intese tra le parti.

All'apprendista mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti contrattuali. Ai fini della maturazione

degli aumenti periodici di anzianità, a decorrere dal 1° ottobre 2017, il periodo di apprendistato sarà computato nella **misura del 65%**. Per il lavoratore in possesso di diploma di scuola media superiore inerente alla qualificazione a fini contrattuali da acquisire, che venga mantenuto in servizio, ai fini della mobilità professionale di cui all'art. 1, lett. B), punto IV, Sezione quarta, Titolo II, il periodo di apprendistato sarà considerato utile in **misura pari a 12 mesi**.

Periodo di prova

La durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista per il livello di **inquadramento iniziale**. In caso di malattia o infortunio è ammesso il completamento della prova qualora l'apprendista riprenda servizio entro la metà del periodo di prova.

Inquadramento e retribuzione

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2022 l'inquadramento è al **livello corrispondente alla qualifica da conseguire**.

Agli apprendisti assunti prima del 1° gennaio 2022 si applica la disciplina di cui al C.C.N.L. 26 gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2022, se ancora inquadrati in 1° categoria, saranno inquadrati al livello D1.

La retribuzione sarà quella del livello di inquadramento corrispondente alla qualifica da conseguire raggugliata alle percentuali e relativi periodi di applicazione come sotto riportato:

Durata complessiva	I periodo		II periodo		III periodo	
	Mesi	%	Mesi	%	Mesi	%
36	12	85	12	90	12	95
30	10	85	10	90	10	95
24	8	85	8	90	8	95

Qualora le durate complessive siano inferiori a quelle di cui sopra, la durata dei singoli periodi sarà adeguata in misura proporzionale, ferma restando la percentuale di retribuzione applicabile nei 3 periodi.

Il divisore orario è 173.

Attività formativa

Il C.C.N.L. allega uno schema di piano formativo individuale e schemi esemplificativi di profili formativi (concordati il 28 marzo 2006).

La formazione professionalizzante sarà non inferiore a **80 ore medie annue** e potrà essere integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente.

Trattamento economico e normativo

L'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione

della ricorrenza natalizia, una **tredicesima mensilità** ragguagliata a **173 ore** della retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi di tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestato (la frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata mese intero).

In caso di **malattia e infortunio** sul lavoro all'apprendista non in prova si applica la disciplina prevista dal C.C.N.L. per i qualificati.

Il **preavviso** al termine del contratto è fissato in **15 giorni**.

Agli apprendisti si applicano le norme contrattuali su **previdenza integrativa, assistenza sanitaria integrativa e misure di welfare contrattuale**.

Previdenza integrativa

Possono iscriversi a Previdenza Cooperativa anche i lavoratori in prova.

Per i lavoratori di nuova adesione dal **1° giugno 2021** e di **età inferiore a 35 anni** compiuti, la contribuzione a carico azienda è elevata, dal 1° giugno 2021, al **2,2%** dei minimi contrattuali.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 31 maggio 2021

Bilancio

Istruzioni operative

Il bonus investimenti in beni strumentali immateriali entra in bilancio e nel modello Redditi

di Gianluca Rossi - Dottore commercialista e revisore legale - Studio Rossi e Associati Massa Carrara

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali va classificato tra i contributi in conto impianti e partecipa, direttamente o indirettamente, alla formazione del risultato d'esercizio secondo il criterio di competenza, dovendo essere rilevato in bilancio nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento siano soddisfatte. Quanto alla compilazione del modello Redditi SC 2021, gli investimenti interessati dalla misura sono esposti in dichiarazione al quadro RU, oltre che al quadro RF per la relativa non incidenza ai fini della determinazione del reddito di impresa rilevante ai fini IRES.

Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, la legge di Bilancio 2021 prevede un nuovo **credito d'imposta** per gli **investimenti in beni strumentali**, anche immateriali, **potenziato**, rispetto a quello previsto per il 2020.

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

- beni materiali e immateriali strumentali nuovi "ordinari";
- beni materiali di cui all'Allegato A alla legge n. 232/2016;
- beni immateriali di cui all'Allegato B alla legge n. 232/2016.

Sono ora **inclusi** nell'ambito oggettivo di applicazione del nuovo credito d'imposta anche gli investimenti in **nuovi beni immateriali** diversi da quelli elencati nell'Allegato B alla legge n. 232/2016.

In un precedente contributo sono state analizzate le caratteristiche e il trattamento contabile, bilancistico e fiscale, del nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, declinate nelle note fattispecie di beni agevolabili: materiali "ordinari; beni materiali 4.0 inclusi nell'allegato A annesso alla legge n. 232/2016 e, poi, di cui alla Legge di Bilancio 2020.

Leggi anche Bonus investimenti in beni strumentali: dalla contabilizzazione al modello Redditi 2021

Ora l'esame prosegue con gli **investimenti immateriali** e, in particolare, in **beni strumentali immateriali** e relativo credito d'imposta, da Transizione 4.0, inclusi nell'allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017, e, poi alla legge di Bilancio 2020.

Ambito soggettivo

L'ambito applicativo soggettivo resta confinato alle imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse, però, le imprese in stato di crisi, o sottoposte a sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Rispetto alla previgente disciplina è introdotta una **condizione soggettiva di fruibilità** del credito, che consiste nel **rispetto delle norme di sicurezza** dei luoghi di lavoro applicabili e del corretto **adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Ambito oggettivo

Sul piano oggettivo, è stato **eliminato** il vincolo di subordinazione dell'investimento in un bene immateriale all'acquisizione di un bene materiale rientrante nell'allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 nel medesimo periodo d'imposta.

Il credito d'imposta, si applica ora ai beni immateriali che siano strumentali all'attività d'impresa, nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia ed acquistati a titolo di proprietà, a titolo di licenza d'uso o mediante soluzioni di cloud computing per la quota di costo imputabile per competenza.

Fra i **beni immateriali strumentali agevolabili** rientrano esclusivamente:

- **software, sistemi e system integration**, piattaforme e applicazioni inclusi nell'allegato B annesso alla legge n. 232/2016 (per essere strettamente legati ai processi aziendali connessi al concetto di Industria 4.0);
- beni "stand alone" ovvero non incorporati ad un bene materiale e non necessari al funzionamento dello stesso (i beni immateriali "embedded" risultano al contrario agevolabili unitamente al bene materiale in cui sono incorporati, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 4/E del 2017 in materia di iperammortamento).

Allo stato, il credito d'imposta relativo **non è cedibile o trasferibile**.

Come contabilizzare il bonus

Il credito d'imposta per beni immateriali 4.0 farà ingresso contabile secondo la ragionevole certezza del beneficio, che si ottiene con l'entrata in funzione (per i beni ordinari) ovvero con l'interconnessione (per i beni 4.0); avendosi che, al rispetto dei requisiti, il **diritto a fruire del credito d'imposta** avviene **automaticamente**.

Quanto alla contabilizzazione ed esposizione a bilancio, l'agevolazione configura un **contributo in conto impianti**. Il principio contabile **OIC 16** prevede, che i contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (quindi: Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime.

Questi contributi sono rilevati al **conto economico** con un c.d. **criterio sistematico**, cioè, **gradualmente** lungo la vita utile dei cespiti di riferimento.

Potranno essere adottati, **alternativamente**, due metodi di contabilizzazione, per la successiva esposizione a bilancio:

- il **metodo diretto**, per cui i contributi sono portati a riduzione diretta del relativo costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono;

- il **metodo indiretto**, per cui il contributo verrà esposto indirettamente a deconto del relativo costo, mediante imputazione a conto economico alla voce A5 "altri ricavi e proventi", posta poi, rinviata, per competenza, agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di corrispondenti risconti passivi pluriennali.

Quanto alla diversa natura del cespite immateriale, il relativo trattamento contabile sarà influenzato dalla relativa autonomia funzionale; pertanto quando il **componente immateriale** non potrà essere oggetto di autonoma valorizzazione funzionale, se non mediante i collegati beni strumentali che ne integrano l'utilizzo, lo stesso sarà capitalizzato e trattato contabilmente per assorbimento all'aggregato di riferimento (Immobilizzazioni materiali); quando, invece, i beni immateriali avranno natura e funzione autonoma ad es. del tipo "stand alone", saranno contabilizzati e trattati come immobilizzazione immateriale.

Rilevazioni contabili con il metodo diretto

Quindi, con riferimento a quest'ultimo caso, le rilevazioni contabili con il **metodo diretto** potrebbero essere le seguenti:

- a) Immobilizzazioni Immateriali a Fornitori

Rilevazione dell'investimento immateriale e del relativo debito di fornitura

- b) Credito di Imposta per investimenti immateriali

Industria 4.0 a Immobilizzazioni Immateriali

Rilevazione del credito gemmante dall'applicazione all'investimento della % prevista per legge - Transizione industria 4.0 (vedi infra quanto a connessione funzionale)

- c) Ammortamento immobilizzazioni immateriali a Fondo Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali

Rilevazione dell'ammortamento (nell'esempio con metodo indiretto) a seguito dell'adeguamento del valore contabile dell'investimento al netto della % di credito prevista per Legge.

Rilevazioni contabili con il metodo indiretto

Con il secondo metodo di contabilizzazione, c.d. indiretto, invece, i contributi sono portati solo **indirettamente** a riduzione del costo del bene, in quanto vengono imputati a conto economico, alla **voce A.5**, fra gli altri ricavi e proventi, durante gli anni di durata dell'ammortamento del bene, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi pluriennali.

Utilizzando tale secondo metodo, le scritture contabili dovrebbero essere le seguenti:

- a) Immobilizzazioni Immateriali a Fornitori

Rilevazione dell'investimento e del relativo debito di fornitura

- b) Credito di Imposta per investimenti immateriali Industria 4.0 a Contributo in conto impianti immateriali - Industria 4.0 (A5 C.E.)

Rilevazione del credito gemmante dall'applicazione all'investimento della % prevista per Legge - Transizione industria 4.0 (vedi infra quanto a connessione funzionale)

- c) Ammortamento impianti ed attrezzature a Fondo Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali

Rilevazione dell'ammortamento (nell'esempio con metodo indiretto) a seguito dell'adeguamento del valore contabile dell'investimento al netto della % di credito prevista per Legge.

Quindi anche il provento (componente positivo) legato alla maturazione del contributo (vedi infra quanto a connessione funzionale), dovrà, poi, essere ripartito sul medesimo arco temporale; il primo anno andrà, quindi, riscontata una quota pari a percentuale corrispondente al piano di ammortamento del cespite di riferimento sul contributo:

- d) Contributo in conto impianti immateriali - Industria 4.0 (A5 C.E.) a Risconti passivi pluriennali

Nel bilancio

In ossequio al criterio suggerito al collegato **OIC 24**, si può confermare che il **diritto alla compensazione** può essere **equiparato** all'**incasso di somme da parte dello Stato**, quindi per la stretta correlazione esistente

tra credito gemmante e investimenti in beni strumentali (in senso lato, quindi anche immateriali) effettuati, si conferma la classificazione in **conto impianti**.

Questi crediti d'imposta partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato d'esercizio secondo il **criterio di competenza** e devono, quindi, essere rilevati in bilancio nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che le condizioni previste per il loro riconoscimento siano soddisfatte (andranno quindi iscritti, nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce CII5-bis).

Nel caso specifico dei crediti derivanti da Transizione 4.0, valga il **diverso quadro temporale**; per fruire del credito d'imposta già da quest'anno, infatti, occorre che l'investimento sia stato effettuato nel 2020 (ex art. 109 TUIR), e che entro il 31 dicembre 2020, sia anche avvenuta l'interconnessione del bene agevolato, ovvero che lo stesso rispetti i predetti requisiti temporali, il credito d'imposta è, allora, utilizzabile a decorrere dal corrente anno 2021 (successivo a quello di avvenuta interconnessione) in 5 o 3 quote annuali di pari importo, con la novità - prevista dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) - dell'introduzione, dopo il comma 1059 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021, del comma 1059-bis per effetto del quale, attualmente, anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è facoltativamente **utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale**.

Leggi anche Bonus investimenti in beni materiali nuovi ad utilizzo immediato. In quali casi

Quindi, ove l'investimento sia, stato effettuato ed interconnesso nel corso dell'esercizio **2020**, si esporrà il relativo credito d'imposta nel bilancio dello stesso esercizio, **indipendentemente** dal momento in cui si renderà possibile la compensazione degli stessi nel modello F24.

Nel Modello Redditi SC 2021

Quanto alla relativa esposizione nel **modello Redditi SC 2021**, si deve segnalare che gli investimenti interessati dalla misura sono esposti in dichiarazione al **quadro RU**, oltre che **RF** per la relativa **non incidenza** ai fini della determinazione del reddito di impresa rilevante ai fini IRES.

Nel **quadro RU** trovano collocazione, in particolare, oltre ai crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza da Covid, i **crediti d'imposta del Piano nazionale Transizione 4.0**.

La presenza di **crediti d'imposta 4.0**, maturati a termini di legge, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, richiede la compilazione delle seguenti due **sezioni del quadro RU**:

- **sezione I** riservata all'indicazione di tutti i crediti d'imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi,
- **sezione IV** riservata ai soli crediti Transizione 4.0.

SEZIONE I		Credito d'imposta	
RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito	
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ³² ,00 ³³ ,00 ³⁴ ,00 ³ ,00		,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute NA (Periodici e acconti) NA (Saldo) IRES (Acconti) IRES (Saldo) Imposta sostitutiva IRAP	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RU8	Credito d'imposta riversato		,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. ¹	,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 ²	,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Valore ritenute ¹	,00

Al **rigo RU1**, **casella 1**, andrà indicato, come nei precedenti periodi d'imposta, il **codice identificativo del credito**, prestando attenzione alle variazioni intervenute con le nuove discipline introdotte dalle leggi di

Bilancio 2020 e 2021.

Al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi realizzati nel 2020 e nel 2021 è dedicato il **rigo RU130**, con applicazione dei codici **3H** e **3L**.

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito				
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1			1				
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			,00			
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)			,00			
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55)			,00			
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24			,00			
	RU7	Ritenute	NA (Periodici e acconti)	NA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
		1	2	3	4	5	6	7
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RU8	Credito d'imposta riversato						,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c.	1	,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	2
								,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)						,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						,00	
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni	1		2	,00	

Per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari (cod. L3) va indicato **separatamente** il costo dei beni materiali, il costo dei beni immateriali, il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, e va segnalata la presenza di un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro (presumibilmente con riferimento al periodo d'imposta 2019, in assenza di indicazioni normative) che dà diritto alla compensazione in unica soluzione. Va poi esposto separatamente l'ammontare complessivo di investimenti effettuati nel periodo d'imposta in beni materiali 4.0 (cod. 2L) e immateriali 4.0 (cod.

3L).

Quanto infine al quadro RF del modello Redditi SC, ne è interessata alla compilazione la sezione Altre variazioni in diminuzione, al **rigo RF55**, dove è stato previsto il **codice 83**, che va utilizzato per indicare gli importi dei contributi a fondo perduto, che non concorrono alla formazione del reddito (e non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui all'art. 109, comma 5, TUIR, tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi).

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	10	11	12	,00
	13	14	15	16	17	18	,00
	19	20	21	22	23	24	,00
	25	26	27	28	29	30	,00
	31	32	33	34	35	36	,00
	37	38	39	40	41	42	,00
	43	44	45	46	47	48	,00
	49	50	51	52	53	54	,00
						55	,00
	RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE						,00

Finanziamenti

Nel decreto Sostegni bis

Fondo PMI: nuovi finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo

di Alberto Bonifazi - Esperto di finanza aziendale e analista finanziario

Nell'ambito del Fondo di Garanzia per le PMI, il decreto Sostegni bis ha introdotto uno strumento di garanzia pubblica a supporto di piccole e medie imprese e Small Mid Cap. L'obiettivo è offrire alle aziende forme di finanziamento alternative a quelle tradizionali, con particolare riferimento a finanziamenti a medio/lungo termine (da 6 a 15 anni), con prevalente finalizzazione alla realizzazione di programmi di investimento e progetti di ricerca e sviluppo. Nella prospettiva del nuovo ciclo di programmazione finanziaria europea, questo schema di intervento potrà essere finanziato da una parte dei fondi strutturali, con un effetto leva significativo ed un più agevole accesso al credito da parte delle PMI.

L'attuale congiuntura economica del nostro Paese, caratterizzata dall'emergenza sanitaria del Covid-19, richiede misure per favorire l'accesso al credito dell'impresa e adeguate risorse finanziarie per poterle sostenere nel tempo.

Con il decreto Sostegni Bis (D.L. n. 73/2021), nell'ambito del **Fondo centrale PMI** si introduce uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio (su cartolarizzazione sintetica tranché cover) a supporto dei crediti verso PMI e Small Mid Cap (fino a 499 dipendenti).

Il provvedimento si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati ad offrire alle imprese **forme di finanziamento alternative** a quelle tradizionali, con riferimento particolare a finanziamenti a medio/lungo termine (da 6 a 15 anni), con prevalente finalizzazione alla realizzazione di programmi di investimento e progetti di ricerca e sviluppo (almeno il 60% dell'investimento complessivo).

Gli intermediari bancari e finanziari utilizzano le opportunità offerte dal Fondo di Garanzia PMI in un'ottica di minore assorbimento di capitale attraverso la gestione di **garanzie pubbliche in "risk sharing"**. Nella prospettiva del nuovo ciclo di programmazione finanziaria europea, questo schema di intervento potrà essere finanziato da una parte dei fondi strutturali, con un effetto leva significativo ed un **più agevole accesso al credito** da parte delle PMI.

Protocollo d'intesa

E' opportuno segnalare come nel mese di maggio è stato siglato un protocollo d'intesa tra il **Ministero dello Sviluppo Economico**, l'**ABI**, il Fondo Europeo degli Investimenti (FEI) e **Mediocredito Centrale** per la regolamentazione dei flussi di informazione relativi alle **operazioni di cartolarizzazione sintetica** su portafogli di finanziamenti nell'ambito dell'Iniziativa PMI e del Fondo Europeo di Garanzia (EGF), dotato di 25 miliardi di euro, per sostenere l'accesso al credito

delle imprese europee danneggiate dal Covid ed affidato alla gestione del Gruppo BEI. In questo ambito, è rilevante sfruttare tutte le opportunità per ottimizzare l'utilizzo di capitale da parte del Fondo di garanzia PMI, attraverso operazioni di cartolarizzazione sintetica su portafogli di finanziamenti dallo stesso garantiti, realizzate con la copertura del Fondo Europeo degli Investimenti (FEI) e del Fondo Paneuropeo EGF. Si precisa come lo scorso 15 dicembre il Consiglio di Amministrazione del FEI ha approvato una prima operazione di cartolarizzazione sintetica tranché cover a favore del Fondo Pmi, nel contesto "Iniziativa per le Pmi in Italia".

Al riguardo, l'ABI ha sottoscritto con il Ministero dello Sviluppo Economico, Mediocredito Centrale (gestore del Fondo PMI) e il FEI, un Protocollo d'Intesa che disciplina le modalità con le quali le banche aderenti si impegnano a trasferire al Gestore del Fondo le informazioni aggiuntive (rispetto a quelle già disponibili presso lo stesso Fondo), utili a strutturare le operazioni di cartolarizzazione in discorso con il massimo effetto in termini di liberazione di capitale.

Come funziona la nuova garanzia

L'operazione di cartolarizzazione proposta con il decreto Sostegni bis si caratterizza sostanzialmente sotto un duplice punto di vista:

1. per una significativa **copertura pubblica delle perdite subite dal portafoglio crediti**, che di fatto apre l'operazione anche alle imprese mediamente più rischiose. In pratica viene innalzata la quota di copertura del Fondo sulle "prime perdite" del portafoglio fino al 25%, rispetto alla disciplina ordinaria.


Nella Figura che segue la "**Tranche junior**", nell'operazione Tranché cover, rappresenta la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio.

In relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'**80% della perdita**

registrata sul singolo finanziamento.

Di converso, la “**Tranche senior**” rappresenta la quota del portafoglio di finanziamenti avente grado di

subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alla Tranche junior, il cui rischio di credito rimane in capo al soggetto erogante.



L’appeal dell’operazione (per la banca) è quindi rappresentato dalla garanzia del Fondo all’80% sulla tranche di prima perdita fino al 25% del valore del portafoglio, che bilancia il rischio derivante da finanziamenti di durata più elevata.

2. per una **semplificazione delle procedure** a carico delle **banche**, misurata dall’ammissione alla garanzia senza una preventiva valutazione del gestore del Fondo PMI e con la probabilità di default (PD) dell’impresa beneficiaria calcolata dall’istituto finanziatore, secondo i propri modelli interni di rating.

Queste condizioni consentono di **sostenere** l’erogazione di **finanziamenti di maggiore durata** anche in periodi di elevata incertezza, che proprio si adattano alle esigenze legate alla realizzazione di **progetti di ricerca, sviluppo e innovazione** e/o di programmi di investimenti delle imprese ritenute meritevoli dalla banca.

Infatti, la consistente durata della fase di fase di costruzione del portafoglio (ramp up) **fino a 24 mesi** coniugata con la maggiore grandezza dello stesso (fino a 500 milioni) consentirà di aumentare la granularità del portafoglio abbattendone il rischio finanziario e consentirà agli Istituti di credito di concedere alle imprese un periodo di preammortamento per far fronte ad esigenze di liquidità.

Dotazione finanziaria

Il provvedimento riserva all’operazione una dotazione finanziaria pari a **1.000 milioni di euro**, allocata per l’anno corrente sul Fondo di garanzia PMI. Si prevede una leva minima pari a 5 e, pertanto, stante il sopra citato plafond a disposizione, l’attivazione di almeno 5 Mld di nuovi finanziamenti, dimostrando un’efficacia maggiore rispetto ad altre modalità di erogazione del credito, tenuto anche conto della duration più elevata dell’operazione.

Impresa

Nel decreto Semplificazioni

ZES: procedure più semplici e agevolazioni fiscali per attrarre i grandi investitori

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Aumentano i fondi e le agevolazioni fiscali a favore dello sviluppo delle zone economiche speciali. Previste, inoltre, procedure semplificate, l'autorizzazione unica, il silenzio assenso, nonché una maggiore autonomia e nuovi poteri d'azione per i commissari straordinari. E' quanto previsto dal decreto Semplificazioni con l'obiettivo di rendere le ZES uno strumento attrattivo per grandi investitori nazionali e internazionali. In particolare, si punta a realizzare collegamenti tra le aree industriali e i porti, gli aeroporti, e i corridoi europei per ridurre i tempi e i costi di trasporto dalle ZES al cuore dell'Europa e il resto del mondo.

Le norme sugli appalti, il superbonus 110% e le semplificazioni in campo energetico, contenute nel decreto Governance e Semplificazioni (D.L. n. 77/2021), hanno ampiamente animato il dibattito politico. Meno note, ma di grande rilievo sono, però, le novità avviate nel campo della coesione.

Nuove regole per le zone economiche speciali

Tre articoli, in particolare, rivedono la disciplina delle zone economiche speciali (ZES) introdotta dal decreto Mezzogiorno nel 2017, quella della Strategia Aree Interne (Snai) prevista dalla legge di Bilancio 2014, oltre a varare un fondo e una complessa procedura per la perequazione infrastrutturale. I primi due interventi sono finanziati nel **Piano nazionale per la ripresa e la resilienza** (PNRR) attraverso lo spostamento di una parte dello stanziamento inizialmente dedicato alle Aree Interne, (circa un miliardo e mezzo) in favore delle ZES.

Il D.L. n. 77/2021, entrato in vigore il 1° giugno, nel tentativo che le zone economiche speciali inizino a portare i frutti sperati, introduce nuovi rinforzi: **procedure semplificate, autorizzazione unica, tempi dimezzati, silenzio assenso**, conferenza di servizi e, soprattutto, si propone di garantire maggiore autonomia di manovra e più rapidità di azione ai commissari straordinari.

Il nuovo Esecutivo, stanziando ben oltre 600mln di euro nel PNRR, si pone l'obiettivo di **riformare e riordinare** il sistema di **gestione e controllo** delle ZES al fine di recuperare al flop maturato negli ultimi quattro anni. Dal 2017 ad oggi, infatti, ben poco è cambiato per le otto aree che sarebbero dovute diventare motore propulsivo per la ripartenza del Mezzogiorno. Il decreto legge prova a ridare sprint, quindi, sul fronte dei progetti speciali per la coesione territoriale previsti nel Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR); le risorse per la coesione, infatti, passano dai 4,18 miliardi

del precedente Piano Conte ai 4,41 miliardi di PNRR licenziato dal nuovo Esecutivo.

L'aumento di fondi, unito a una loro rimodulazione, permetterà (si spera) di rilanciare nel Piano anche le ZES prefigurando un intervento fondamentale nell'assetto geo-politico e geo-economico futuro del Mediterraneo generando ricchezza non solo il meridione, ma per l'intero Paese.

PNRR e ZES

Tallone d'Achille, che ha frenato fino ad oggi lo sviluppo delle ZES, è senza dubbio la fragilità o **assenza dei collegamenti infrastrutturali** tra le zone interessate. Su questo punto si sono concentrati i maggiori sforzi di spesa del Recovery fund. In particolare, si punta a realizzare collegamenti tra le **aree industriali** e i **porti**, gli **aeroporti**, i corridoi europei per ridurre i tempi e i costi di trasporto dalle ZES al cuore dell'Europa e il resto del mondo.

Tra le pagine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, emerge chiaramente l'intenzione di riparare a questa debolezza: gli investimenti infrastrutturali previsti nel PNRR mirano (finalmente) allo **sviluppo dei collegamenti** delle aree ZES con la **rete nazionale dei trasporti**.

Nell'ambito dei Piani strategici di sviluppo delle ZES coinvolte (Campania, Calabria, Ionica Interregionale Puglia e Basilicata, Adriatica Interregionale in Puglia e Molise, Sicilia occidentale e orientale, Abruzzo e Sardegna) sono previste diverse progettualità infrastrutturali:

- collegamenti di "ultimo miglio" tra le aree industriali e la rete SNIT e TEN-T;
- urbanizzazioni primarie;
- reti di trasporto resilienti ed efficienti con interventi locali mirati a rafforzare il livello di sicurezza delle opere d'arte serventi.

Poteri e attività dei commissari

Il provvedimento in commento modifica soprattutto la **governance**, introducendo poteri reali ed estesi al commissario straordinario. L'art. 57 al comma 2 prevede, infatti, che il commissario venga "nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata".

Sarà poi l'Agenzia per la Coesione Territoriale a supportare l'attività dei commissari garantendo sulla base della cabina di regia delle Zone Economiche Speciali "il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente".

L'Agenzia fornirà "supporto ai singoli Commissari, con personale tecnico e amministrativo in numero adeguato alle esigenze operative e dotato di idonee competenze, attraverso specifiche iniziative di rafforzamento amministrativo, al fine di garantire efficacia e operatività dell'azione commissariale". Il comma 3 stabilisce, inoltre, il Commissario straordinario si avvarrà "delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali e di società controllate dallo Stato o dalle regioni."

Le amministrazioni diventano, quindi, parte attiva attraverso una Conferenza coordinata dal Commissario stesso. I termini in cui si devono pronunciare sono stati dimezzati e diventano perentori, configurando la possibilità per il Commissario di agire anche in **regime di silenzio-assenso**.

Il comma 4 dell'art. 57 del decreto interviene in maniera decisa, pertanto, sui "poteri" dei commissari straordinari per l'attuazione ZES; fino al 31 dicembre 2026, a richiesta degli enti competenti, i commissari potranno assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. A questo scopo viene dotato di una **struttura autonoma** e una **contabilità propria**. Per l'esercizio delle sue funzioni il commissario straordinario può provvedere anche a mezzo di ordinanze.

Si tratta di modifiche di vasta portata che hanno già suscitato perplessità in alcune regioni. A queste ultime, invero, d'imperio viene imposto di adeguare la propria programmazione finanziaria proprio alle esigenze delle ZES. In effetti, affinché le zone economiche speciali non restino solo "sulla carta" e diventino realmente uno strumento attrattivo per **grandi investitori**

nazionali e internazionali, il percorso tracciato dal decreto Semplificazioni sembra imboccare la strada giusta.

Una consistente semplificazione ed un interlocutore unico, dotato di veri poteri, è la controparte indispensabile che **grandi imprese di logistica, trasporti e manifatturiere internazionali** attendevano per realizzare, in tempi rapidi, piani di sviluppo credibili e di lungo respiro.

Autorizzazione Unica

Nella nuova struttura il commissario ha dei veri poteri autorizzatori, che esercita sostituendo tutte le autorizzazioni con una autorizzazione unica. Il PNRR stabilisce dei "meccanismi in grado di garantire la cantiabilità degli interventi in tempi rapidi" e di modifiche delle norme per fare in modo che i commissari abbiano in mano "la titolarità del procedimento di autorizzazione unica" e che siano "l'interlocutore principale per gli attori economici interessati a investire sul territorio di riferimento".

Il decreto legge approvato prevede all'art. 5 bis comma 2 che "i progetti inerenti alle attività economiche ovvero l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, **non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività**, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale". L'autorizzazione unica "costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale".

L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione (assenso e nulla osta) previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, "al progetto da approvare o all'attività da intraprendere", viene **rilasciata dal Commissario straordinario della ZES** a conclusione di specifica conferenza di servizi (art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il rilascio dell'autorizzazione unica, sostituisce "ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto". Alla conferenza di servizi vengono invitate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale.

L'iter appena descritto ha, nelle intenzioni del legislatore, lo scopo di **semplificare e velocizzare lo sviluppo delle ZES**, fino ad ora rimaste al palo.

Agevolazioni fiscali e infrastrutture

Altro tema cruciale per ridare appeal alle ZES riguarda le agevolazioni fiscali. A tal proposito un primo sforzo concreto concerne l'innalzamento del tetto del **credito d'imposta per gli investimenti** che, come prevede l'art. 57, viene aumentato da 50 a 100mln di euro ed è esteso all'**acquisto di immobili strumentali** agli investimenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

L'aumento previsto è finanziato con 283mln a valere sul Fondo sviluppo e coesione. Importante sottolineare, che il tax credit per gli investimenti nelle ZES è **cumulabile** con il credito d'imposta per **investimenti in beni strumentali 4.0**.

Entrambe le normative, infatti, consentono il cumulo del beneficio con altre agevolazioni aventi a oggetto i medesimi beni.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Covid-19: meno obblighi per permanenza e rientri da località estere

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del Ministero della Salute che, a condizione che non insorgano sintomi di Covid-19, non richiede più l'obbligo della certificazione verde Covid-19 da cui risulti di essersi sottoposto nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone o, in caso di mancata presentazione della certificazione, l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, nel caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione e nel caso di permanenza di durata non superiore alle 24 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 3 giugno 2021 l'ordinanza 2 giugno 2021 del Ministero della Salute, recante ulteriori misure urgenti in materia **di contenimento e gestione dell'emergenza** epidemiologica da COVID-19.

L'ordinanza riduce le limitazioni in entrata nel Paese. In particolare, **a condizione che non insorgano sintomi di Covid-19** e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, non si applicano:

- in caso **di rientro** nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza **non superiore a 60 km** dal luogo di residenza, domicilio o abitazione;
- in caso **di permanenza** di durata **non superiore alle 24 ore** in località del territorio nazionale situate a distanza **non superiore a 60 km** dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione.

Precisamente nei casi sopra indicati, per chiunque faccia ingresso nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del decreto 2 marzo 2021 del Presidente del Consiglio dei ministri, non vi sarà più l'obbligo:

- di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, della **certificazione verde** Covid-19 da cui risulti di essersi

sottoposto nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone;

- in caso di mancata presentazione della certificazione, di sottoporsi **alla sorveglianza sanitaria** e a un periodo di **dieci giorni** di isolamento fiduciario presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio; e di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento fiduciario.

Entrata in vigore

L'ordinanza produce effetti **fino al 30 luglio 2021** e le sue disposizioni si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero della Salute, ordinanza 02/06/2021 (Gazzetta Ufficiale 03/06/2021, n. 131)

Impresa

Dalla Commissione Europea

Identità digitale: dati affidabili e sicuri per tutti gli europei

La Commissione Europea ha proposto un quadro relativo a un'identità digitale europea che sarà disponibile per tutti i cittadini, i residenti e le imprese dell'UE. In virtù del nuovo regolamento, gli Stati membri offriranno ai cittadini e alle imprese portafogli digitali in grado di collegare le loro identità digitali nazionali con la prova di altri attributi personali (ad esempio patente di guida, diplomi, conto bancario). Se riconosciuti da uno Stato membro, tali portafogli potranno essere forniti da autorità pubbliche o da soggetti privati. La Commissione ha invitato gli Stati membri a predisporre un pacchetto di strumenti comuni entro settembre 2022 e ad avviare immediatamente i necessari lavori preparatori.

La Commissione Europea ha proposto un quadro relativo a **un'identità digitale europea** che sarà disponibile per tutti i cittadini, i residenti e le imprese dell'UE. In sostanza i cittadini premendo un tasto sul telefono:

- potranno **dimostrare** la propria identità e condividere documenti elettronici dai loro portafogli europei di identità digitale semplicemente;

- potranno **accedere** ai servizi online con la loro identificazione digitale nazionale, che sarà riconosciuta in tutta Europa.

Le piattaforme molto grandi saranno tenute ad accettare l'utilizzo dei portafogli europei di identità digitale su richiesta dell'utente, ad esempio per dimostrarne l'età. L'utilizzo del portafoglio europeo di identità digitale sarà sempre a **discrezione** dell'utente.

Le principali caratteristiche di questa identità digitale sono:

- **la disponibilità per chiunque voglia utilizzarla:** tutti i cittadini, i residenti e le imprese dell'UE che desiderino avvalersi dell'identità digitale europea potranno farlo;

- **l'ampio utilizzo:** i portafogli europei di identità digitale potranno essere utilizzati ampiamente quale mezzo di identificazione degli utenti o per provare determinati attributi personali, allo scopo di accedere a servizi digitali sia pubblici che privati in tutta l'Unione;

- **il controllo dei propri dati da parte degli utenti:** i portafogli europei di identità digitale consentiranno alle persone di scegliere quali aspetti relativi all'identità, ai dati e ai certificati condividere con terzi e di tenere traccia di tale condivisione. Il controllo degli utenti garantisce che siano condivise solo le informazioni che è necessario condividere.

La Commissione ha invitato gli Stati membri a predisporre un pacchetto di strumenti comuni **entro settembre 2022** e ad avviare immediatamente i necessari lavori preparatori. Tale pacchetto di strumenti dovrebbe includere:

- l'architettura tecnica,
- le norme,
- gli orientamenti sulle migliori pratiche.

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, ha dichiarato che "Con l'identità digitale europea potremo fare in qualsiasi Stato membro quello che facciamo nel nostro paese senza costi aggiuntivi e con minori ostacoli, ad esempio affittare un appartamento o aprire un conto bancario all'estero, e tutto questo in modo sicuro e trasparente. Così saremo noi a decidere quante informazioni desideriamo condividere su noi stessi, con chi e per quale finalità. Si tratta di un'opportunità unica che ci permetterà di sperimentare ancora di più che cosa significhi vivere in Europa ed essere europei."

Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato che "Che si tratti di rapportarsi con le amministrazioni nazionali, ad esempio per presentare una dichiarazione dei redditi, o di iscriversi a un'università europea che richiede un'identificazione

ufficiale, i cittadini dell'UE non si aspettano solo un livello elevato di sicurezza, ma anche la comodità. I portafogli europei di identità digitale offrono loro una nuova possibilità per conservare e utilizzare i dati per ogni tipo di servizio, dal check-in in aeroporto al noleggio di un'automobile. Si tratta di offrire una scelta ai consumatori, una scelta europea. Anche le imprese europee, grandi e piccole, trarranno vantaggio da questa identità digitale. Potranno infatti mettere a disposizione un'ampia gamma di nuovi servizi dato che la proposta offre una soluzione per servizi di identificazione sicuri e affidabili."

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.